



SENTENZA N. 345/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo Novelli Presidente

Eugenio Musumeci Giudice

Marzia de Falco Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero **73998** del registro di Segreteria,
instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di:

Rapillo Anna, nata il 26/5/1998 a Napoli e residente in Ischia, in via delle Terme
n. 94 (C.F. RPLNNA98E66F839L), convenuta contumace

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 9 ottobre 2025, il S.P.G. Mauro Senatore,
e con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione in riassunzione, depositato in data 30/5/2025, la Procura Regionale provvedeva a proseguire il giudizio nei riguardi di Rapillo Anna, onde sentirla condannare al pagamento, in favore dell'INPS, dell'importo di € 9.200,00, importo dalla stessa percepito a titolo di reddito di cittadinanza a decorrere dal 15 febbraio 2021 e per 18 mensilità consecutive, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del doppio grado di giudizio.

Premetteva il Requirente che la II Sez. di Appello, con sentenza n. 117/2025, in accoglimento del gravame proposto da essa Procura contabile avverso la sentenza n. 149/2024 di questa Sezione giurisdizionale, aveva dichiarato sussistente la giurisdizione della Corte dei conti nella materia dell'indebita percezione del reddito di cittadinanza, rimettendo la causa innanzi al Giudice di prime cure per la decisione sul merito.

Il suindicato danno patrimoniale sarebbe derivato, secondo la prospettazione attorea, dall'indebita percezione del reddito di cittadinanza, conseguita alla presentazione di apposita domanda in data 20 e 21/1/2021, in cui la richiedente aveva omesso di indicare di essere convivente con il proprio padre, Rapillo Gennaro, titolare sia di reddito da lavoro che di immobili, nonché di essere essa stessa titolare di un patrimonio immobiliare che, da solo, avrebbe precluso l'accesso al beneficio: la Rapillo era invero risultata proprietaria di un immobile sito in Napoli, con rendita catastale pari ad euro 162.846,00, ossia di gran lunga superiore alla soglia di sbarramento di euro 30.000,00, oltre la quale la condizione di possidenza è ostativa per la fruizione del reddito di cittadinanza.

Deduceva inoltre il P.R. che, dalle dichiarazioni fiscali acquisite in sede di indagini dalla GdF, era emerso che l'odierna convenuta aveva goduto altresì di redditi da locazione di immobili, per l'importo di euro 5.128,00 (certificazione unica 2020), sicché, nel presentare la domanda per l'accesso al reddito di cittadinanza, in data 25/1/2021, la stessa aveva scientemente contravvenuto agli obblighi previsti dalla normativa vigente *in subiecta materia*, (art. 2 e 3, nonché art. 7, comma 1, del D.L. 28/1/2019 n. 4, convertito in L. 28/3/2019 n. 26). In particolare, l'art. 7, comma 1 prevede la decadenza immediata dal beneficio *de quo*, in caso di inottemperanza dell'obbligo di comunicazione di qualsiasi fattore che alteri i requisiti economici

contemplati dall'art. 2, e la nascita dell'obbligazione di restituzione delle somme indebitamente percepite.

Precisava quindi il Requirente che, proprio in conseguenza dell'omessa dichiarazione di tali disponibilità patrimoniali, la richiedente era falsamente risultata essere in possesso dei requisiti reddituali richiesti, onde accedere al ridetto beneficio, di cui aveva indebitamente fruito per diciotto mensilità consecutive.

Per tali fatti, rappresentava il PR, la Rapillo era stata indagata per il reato p. e p. dall'art. 640 bis c.p. (truffa ai danni dello Stato), oltre che per il reato specificamente previsto dalla disciplina su reddito di cittadinanza, all'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 4/2019 -delitti commessi in Ischia, dal 21/1/2021 al 31/7/2022.

Descritti l'attività istruttoria eseguita, il quadro normativo di riferimento per l'erogazione del Reddito di cittadinanza, nonché l'imputabilità a titolo di dolo della predetta erogazione indebita, il Requirente contabile si era soffermato sulla sussistenza del rapporto di servizio, punto quest'ultimo, in merito al quale aveva richiamato le considerazioni svolte nelle sentenze nn. 468/2022, 106 e 117/2025 della Sezione II d'Appello di questa Corte dei conti, nonché le sentenze della Corte Costituzionale n. 126/2012 e n. 19/2022, nelle quali il Reddito di Cittadinanza era stato definito alla stregua di misura finalizzata all'inserimento del percettore nel mondo del lavoro, in quanto tale avente carattere assistenziale solo strumentale rispetto al predetto obiettivo occupazionale, di connotazione eminentemente pubblicistica.

La convenuta, benché ritualmente citata, non si costituiva.

Nella pubblica udienza odierna il PM richiamava le considerazioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché la fondatezza dei rilievi di merito svolti nel

medesimo atto di citazione.

All'esito del dibattimento, il giudizio veniva riservato per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta, non costituitasi in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione.

2. La questione della giurisdizione di questo giudice, in tema di danno arrecato dalla percezione del reddito di cittadinanza, è stato risolto in senso affermativo dalla sentenza della Sez. II di appello n. 117 del 2025 che, in accoglimento dell'appello della Procura regionale, ha riformato la sentenza n. 149/2024 di questa Sezione giurisdizionale ed ha rimesso al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio ed anche per la decisione sulle spese del grado di appello.

2.1. Stante il vincolo posto al Collegio sul punto in sede di rinvio, si deve procedere ad esaminare il merito della domanda. Il *thema decidendum* è rappresentato dall'accertamento della responsabilità di Rapillo Anna per il danno erariale di € 9.200, pari a quanto dalla stessa indebitamente percepito a titolo di Reddito di Cittadinanza nel periodo dal 15 febbraio 2021 al 31 luglio 2022, essendo avvenuta l'ammissione al beneficio in parola sulla base della dichiarazione, da parte della percettrice, di circostanze non rispondenti alla sua reale situazione patrimoniale.

3. La domanda è fondata e va accolta.

3.1 Si evince dalla documentazione in atti l'avvenuta indebita percezione, da parte dell'odierna convenuta, del reddito di cittadinanza, conseguita alla presentazione di autocertificazioni, in data 20-21/1/2021, nonché di apposita domanda, in data

25 gennaio 2021, in cui la richiedente ha omissso di indicare di essere convivente con il proprio padre, Rapillo Gennaro, titolare sia di reddito da lavoro che di immobili, nonché di essere essa stessa titolare di un patrimonio immobiliare che, da solo, avrebbe precluso l'accesso al beneficio.

All'esito delle indagini espletate dalla Guardia di Finanza, invero, la Rapillo è risultata essere proprietaria di un immobile sito in Napoli, con rendita catastale pari ad euro 162.846,00, ossia di gran lunga superiore alla soglia di sbarramento di euro 30.000,00, oltre la quale la condizione di possidenza è ostativa per la fruizione del reddito di cittadinanza.

In particolare, dalle dichiarazioni fiscali acquisite in sede di indagini dalla GdF, è emerso che l'odierna convenuta era altresì percettrice di redditi da locazione di immobili, per l'importo di euro 5.128,00 (certificazione unica 2020), sicché, nel presentare la domanda per l'accesso al reddito di cittadinanza, in data 25/1/2021, la stessa aveva scientemente contravvenuto agli obblighi previsti dalla normativa vigente *in subiecta materia*, (art. 2 e 3, nonché art. 7, comma 1, del D.L. 28/1/2019 n. 4, convertito in L. 28/3/2019 n. 26).

3.2 In particolare, l'art. 7, comma 1 prevede la decadenza immediata dal beneficio *de quo*, e pertanto la revoca del beneficio concesso, in caso di inottemperanza dell'obbligo di comunicazione di qualsiasi fattore che alteri i requisiti economici contemplati dall'art. 2, e la nascita dell'obbligazione di restituzione delle somme indebitamente percepite.

3.3 Per tali fatti, la Rapillo è stata indagata per il reato p. e p. dall'art. 640 bis c.p. (truffa ai danni dello Stato), oltre che per il reato specificamente previsto dalla disciplina su reddito di cittadinanza, all'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 4/2019 -delitti commessi in Ischia, dal 21/1/2021 al 31/7/2022.

4. Sussiste il nesso di causalità tra la condotta, da qualificarsi come illecita, poiché posta in essere in violazione delle richiamate disposizioni normative, ed il danno erariale, rappresentato dal contributo indebitamente percepito e non restituito.

Ciò, in quanto la Rapillo è erroneamente risultata essere in possesso dei requisiti patrimoniali, onde accedere al beneficio in oggetto, in conseguenza e sulla base delle false dichiarazioni rese in sede di autocertificazione in merito alle disponibilità immobiliari e reddituali, proprie e del genitore.

5. Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo-contabile accertato, lo stesso va imputato alla convenuta a titolo di dolo, inteso come consapevole e volontaria violazione di chiari obblighi, assunti pattiziamente con l'Amministrazione erogatrice della provvidenza.

La convenuta ha invero scientemente contravvenuto agli obblighi previsti dalla normativa che regola la fattispecie, sia nella fase genetica della domanda, presentata in data 25/1/2021 sulla scorta di autodichiarazioni non veritiere, che nella fase del divenire della percezione reddituale, in particolare omettendo di comunicare le variazioni del reddito del nucleo familiare percettore del contributo, non comunicando all'INPS le informazioni concernenti la variazione del patrimonio immobiliare nel corso del 2021.

In relazione a tali false dichiarazioni, la Rapillo è stata tratta a giudizio per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 c.p.), oltre che per i reati specificamente previsti dalla normativa in materia.

Nel caso in esame, la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso è specificamente comprovata dalla volontaria assunzione di responsabilità circa il contenuto delle dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione, sulla base di modelli compilati e sottoscritti personalmente dalla convenuta.

6. In definitiva, la stessa va condannata al risarcimento del danno erariale cagionato all'INPS e quantificato nell'ammontare del contributo indebitamente percepito (euro 9.200).

Su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria dal 30 luglio 2022 all'attualità, nonché gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota di segreteria, allegata al dispositivo, mentre possono essere compensate quanto al grado di appello, tenuto conto della questione di giurisdizione rilevata d'ufficio dal giudice di primo grado e dal gravame interposto dalla Procura, senza che la convenuta vi abbia dato minimamente causa.

PQM

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, in accoglimento della stessa così provvede:

-dichiara la contumacia di Rapillo Anna;

-condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'INPS, della somma di euro 9.200,00, oltre rivalutazione monetaria dal 30 luglio 2022 all'attualità e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;

-condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali per il primo grado, compreso il giudizio di rinvio, che si liquidano come da nota di segreteria, allegata a margine della sentenza.

Compensa le spese relative al grado di appello.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2025.

Il Giudice estensore

Marzia de Falco

(firma digitale)

Il Presidente

Paolo Novelli

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 07/11/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(Firma digitale)